



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Proc. n. 1 /2021 S.I. (accorso di composizione della crisi)

Il giudice, dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

a scioglimento della riserva assunta,

rilevato che nella precedente udienza fissata non erano stati concessi termini sufficienti per la convocazione dei creditori;

letta la proposta di accordo di composizione della crisi ex l. n. 3/2012 presentata nell'interesse di Eusebio Natalino;

osservato che ai sensi dell'art. 9, co 2, l. 3/2012 insieme alla proposta di accordo devono essere depositati: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Se, inoltre, il debitore svolge attività di impresa deve depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesti conformità ad originale;

rilevato che tale documentazione risulta compiutamente versata agli atti del fascicolo telematico o è, comunque, ricavabile dalla relazione del nominato gestore per quanto riguarda l'elenco dei creditori e dei beni;

vista, altresì, la relazione del professionista delegato;

ritenuta la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del luogo di residenza dei ricorrenti;

riscontrata l'insussistenza di atti in frode ai creditori (almeno alla luce di quanto, allo stato, emerge dagli atti e ferma la differente valutazione che potrà essere fatta all'esito dell'udienza) e rimessa all'esito del contraddittorio con i creditori ogni valutazione in punto di meritevolezza e preferibilità rispetto all'alternativa liquidatoria;

osservato:

- che la proposta redatta nell'interesse dei ricorrenti prevede il soddisfacimento integrale delle spese di procedura, dei creditori ipotecari e privilegiati e il soddisfacimento pro

quota (in misura del 20%, con falcidia del restante 80%) dei crediti chirografari, attraverso il pagamento dilazionato in 10 anni;

- che risulta rispettato l'ordine delle prelazioni stabilito dal codice civile e la durata del piano non appare irragionevole in ragione della condizione economica complessiva del ricorrente;

ritenuto di poter fissare l'udienza di cui all'art. 10 l. 3/2012;

osservato che ricorrente chiede disporsi l'applicazione dell'art. 10, co 2, l. 3/2012; ritenuto che l'effetto inibitorio/sospensivo decorra dalla provvedimento di fissazione dell'udienza;

PQM

FISSA l'udienza del 14/12/2022 ore 09:30, con onere per il ricorrente di comunicazione entro 30 giorni prima dell'udienza ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto (si precisa, con riferimento al credito di AER, che il diritto di voto in relazione al carico tributario e al netto, quindi, degli oneri di riscossione, deve essere espresso dai corrispondenti enti impositori e non dal concessionario, che avrà diritto di voto solo per le poste residue); i creditori faranno pervenire il consenso alla proposta nei almeno dieci prima dell'udienza, nelle forme di cui all'art. 11, co 1, l. 3/2012; ove l'accordo sia raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmetterà al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

DISPONE:

a) che proposta e decreto siano pubblicati a cura dell'istante (per il tramite dell'ufficio di presidenza) sul sito del Tribunale di Cosenza – sezione procedure di sovra indebitamento;

B) che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del professionista delegato, presso gli uffici competenti;

AVVERTE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

AVVERTE il debitore che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi al ricorrente presso il difensore e al gestore della crisi, anche per la comunicazione al GE titolare di eventuali procedure esecutive.

Cosenza, 29/09/2022

Il giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio